



27 DICEMBRE 2024

Riforma fiscale

Publicato in G.U. il Decreto di Riforma IRPEF e IRES


In attuazione degli articoli 5 e 6 della Legge Delega per la Riforma fiscale, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2024, n. 294, il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, che revisiona il regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2024, n. 294**, il **D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192**, che, in attuazione, in particolare, degli articoli 5 e 6 della Legge Delega per la Riforma fiscale (Legge n. 111/2023), **revisiona il regime impositivo** dei redditi (**IRPEF e IRES**).

Nello specifico il Decreto è composto da 21 articoli, suddivisi in tre Titoli, che intervengono sulla disciplina fiscale applicabile:

- ai **redditi dei terreni**;
- ai **redditi di lavoro dipendente**;
- ai **redditi di lavoro autonomo**;
- ai redditi diversi, ed in particolare in materia di **plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili ricevuti in donazione**;
- ai **redditi di impresa** con:
 - disposizioni per l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili;
 - disposizioni ulteriori in materia di operazioni straordinarie (scissione, conferimenti, liquidazione), "tonnage tax" e società di comodo.

<p>Il D.Lgs. n. 192/2024 entra in vigore il 31 dicembre 2024 (15 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), tuttavia le singole disposizioni ivi contenute si applicano con decorrenze diversificate, come di seguito approfondito.</p>



Revisione della disciplina dei redditi dei terreni

L'art. 1, D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha revisionato la disciplina dei redditi dei terreni contenuta nel TUIR ed in particolare con riferimento a:

- redditi dei terreni determinati su base catastale (dominicali e agrari);
- redditi dei terreni determinati forfetariamente ai sensi dell'art. 56-bis, TUIR.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 1, D.Lgs. n. 192/2024, le nuove disposizioni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia **dal periodo d'imposta 2024**.

STUDIO CDL MUSTO



Al contempo, l'**art. 2, D.Lgs. n. 192/2024**, prevede delle disposizioni relative all'**aggiornamento delle banche dati catastali**.

Revisione della disciplina dei redditi di lavoro dipendente

L'**art. 3, D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192**, ha **revisionato** la **disciplina dei redditi di lavoro dipendente** introducendo modifiche in materia di:

- deducibilità dei **contributi versati ai fondi sanitari integrativi**;
- somme che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ed in particolare:
 - **contributi versati a enti o casse aventi fine assistenziale**;
 - **contributi e premi versati per prestazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza o gravi patologie**;
- determinazione del valore in denaro dei **fringe benefit**;
- **rimborsi spese di trasferte** nell'ambito del territorio comunale.

Ai sensi dell' art. 4, D.Lgs. n. 192/2024 , le predette modifiche si applicano ai componenti del reddito di lavoro dipendente percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2025 .

Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo

L'**art. 5, D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192**, ha **revisionato** la **disciplina dei redditi di lavoro autonomo** contenuta nel TUIR, introducendo modifiche in materia di:

- **determinazione del reddito di lavoro autonomo** in base al principio di onnicomprensività, sostituendo interamente l'**art. 54, TUIR** ed inserendo nuovi articoli specificamente dedicati a:
 - plusvalenze e altri proventi;
 - rimborsi e riaddebiti;
 - minusvalenze;
 - spese relative a beni mobili e immobili;
 - spese relative a beni ed elementi immateriali;
 - altre spese;
- determinazione di redditi assimilati a quello di lavoro autonomo;
- **operazioni straordinarie e attività professionali**, inserendo nel TUIR il nuovo articolo 177-bis.

STUDIO CDL MUSTO



	<p>Ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. n. 192/2024, le nuove disposizioni si applicano, in via generale, per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ossia dal periodo d'imposta 2024.</p> <p>Sono, tuttavia, previste delle disposizioni transitorie e dei termini di applicazione diversi da applicarsi a specifiche fattispecie.</p>
--	--

Plusvalenze da cessione di terreni edificabili ricevuti in donazione

L'art. 7, D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, ha modificato i commi 1 e 2 dell'art. 68, TUIR, con riferimento alle **plusvalenze delle aree edificabili ricevute in donazione**.

	<p>Secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 7, D.Lgs. n. 192/2024, le nuove disposizioni si applicano alle cessioni a titolo oneroso dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dal 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore del Decreto).</p>
--	--

Revisione della disciplina dei redditi di impresa

Il **Titolo II del D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192**, revisiona la disciplina dei redditi di impresa ed è organizzato nei seguenti Capi:

- **Capo I (artt. da 8 a 14)**, concernente l'**avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili**, con particolare riferimento a:
 - **contributi in conto capitale;**
 - **valutazione lavori in corso su ordinazione;**
 - **valutazione crediti e debiti in valuta.**

	<p>Secondo quanto previsto dall'art. 13, D.Lgs. n. 192/2024, le disposizioni di cui agli artt. 9, 10 e 11, commi 1 e 2, si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).</p> <p>Sono, tuttavia, previste delle disposizioni transitorie e dei termini di applicazione diversi da applicarsi a specifiche fattispecie;</p>
--	---

- **Capo II (artt. da 15 a 20)**, recante ulteriori disposizioni in materia di:
 - **regime di riporto delle perdite fiscali e operazioni straordinarie con applicazione**, in generale, alle **operazioni effettuate dal periodo di imposta 2024** (soggetti "solari");
 - **operazioni di scissione e scissione mediante scorporo** con applicazione alle scissioni effettuate **dal periodo di imposta 2024** con effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente alle nuove regole;

STUDIO CDL MUSTO



- **conferimenti e si applicano ai conferimenti di azienda e di partecipazioni** effettuati dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs. n. 192/2024 (ossia, **31 dicembre 2024**);
 - **liquidazione ordinaria** con applicazione alle liquidazioni che hanno inizio a partire **dal 1° gennaio 2025**;
 - **“tonnage tax”** con applicazione a decorrere **dal periodo d'imposta 2024** (soggetti “solari”);
 - **società di comodo** con applicazione a decorrere **dal periodo d'imposta 2024** (soggetti “solari”).
-